

PROCEDURA TELEMATICA APERTA INDETTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLA DIVISIONE FORMAZIONE DI AFOL METROPOLITANA PER LA DURATA DI N.36 MESI.

CIG BBC12B8F84

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Si precisa che il presente schema di Contratto sarà oggetto di ulteriore e puntuale specificazione sulla base dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica del Concorrente aggiudicatario della gara.

SEDE LEGALE

Via Luigi Soderini 24 • 20146 Milano
Tel 02 77404141 • protocollo@afolmet.it
P.IVA 08928300964

afolmet.it



CONTRATTO TRA

Agenzia Metropolitana per la Formazione l'Orientamento e il Lavoro (di seguito "**AFOL Metropolitana**" o "**Committente**") Azienda Speciale Consortile ex art. 114 D.lgs. 167/2000 con sede legale in Milano, Via Soderini n. 24, C.F./P.IVA 08928300964 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Tommaso Di Rino, domiciliato per la carica presso l'Azienda Speciale

E

DENOMINAZIONE SOCIALE con sede legale in _____ con capitale sociale pari ad Euro _____ i.v. iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n° _____, C.F./P.IVA _____ in persona di _____ in qualità di _____ (di seguito "**Appaltatore**").

AFOL Metropolitana ed l'Appaltatore di seguito, denominate congiuntamente "**Parti**"

PREMESSO CHE

- AFOL Metropolitana propone un'offerta di servizi in tema di formazione professionale, orientamento e lavoro, costruiti sulle esigenze dei cittadini e delle imprese del territorio;
- AFOL Metropolitana ha manifestato l'esigenza di acquisire il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per quanto strettamente necessario e sufficiente a svolgere le attività professionali indispensabili ai CFP ed agli uffici di tutte le proprie sedi (di seguito "**Servizio**");
- AFOL Metropolitana opera in conformità al D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) quale Stazione Appaltante qualificata iscritta, in attuazione di quanto previsto all'art. 63 del Codice e al correlato Allegato II.4, nell'elenco ANAC con il livello di qualificazione massimo per la categoria "servizi e forniture" (SF1);

VISTI E RICHIAMATI:

- il Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "**Codice**") e il Codice Civile;
- l'art. 71 "Procedura aperta" del Codice;

CONSIDERATO che:

- AFOL Metropolitana, n.133 del 25.05.2026 Prot.20481, ha indetto la procedura telematica aperta indetta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della divisione formazione di AFOL Metropolitana per la durata di n.36 mesi (CIG xxxxxxxxxxxx);
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è il Capo Divisione Formazione di AFOL Metropolitana, Dott.Massimo Maraniello;

ATTESTATO che:

- L'Impresa, con determina n. ___ del __/__/___ del _____, è risultata aggiudicataria della predetta procedura;
- L'Impresa, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto ha presentato la documentazione richiesta e necessaria, tra cui, in particolare, la garanzia definitiva e la polizza assicurativa;
- L'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (Offerta Tecnica e Offerta Economica con i relativi allegati presentati dall'Impresa stessa, Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e loro allegati), nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'ideonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

**Tutto ciò premesso, visto, considerato e attestato,
TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1 – Valore delle premesse e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti, gli allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. L'esecuzione nel presente Contratto è regolata da quanto in esso disciplinato e nei suoi allegati nonché:
 - dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "D.lgs. 36/2023" o "Codice") e dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della procedura prodotti da AFOL Metropolitana prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'Impresa ai fini dell'affidamento, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Impresa ed accettate da AFOL Metropolitana.

2 – Atti costitutivi e allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati al presente atto:
 - Disciplinare di gara e suoi allegati;
 - Capitolato Tecnico e suoi allegati;
 - tutti gli atti e le norme da essi richiamate;
 - i documenti presentati dall'Impresa attraverso la presentazione dell'offerta: dichiarazioni e documenti amministrativi, Offerta Tecnica e Offerta Economica dell'Impresa.
2. In caso di divergenza tra le previsioni e/o l'interpretazione dei predetti atti e documenti, nonché di discordanza tra i suddetti documenti ed il presente Contratto, per la regolazione del rapporto contrattuale prevarrà e sarà applicata la soluzione più favorevole a AFOL Metropolitana.

Articolo 3 – Oggetto

1. AFOL Metropolitana affida all'Impresa, che accetta, l'esecuzione dell'appalto, avente ad oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato. Stante la peculiare natura delle forniture e dei servizi descritti, essi sono meglio specificati nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata dall'Impresa.
2. L'Impresa deve erogare le prestazioni oggetto del presente Contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche/dei requisiti tecniche/i, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Disciplinare di

gara e nel Capitolato Tecnico, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'allegato "Offerta Tecnica" dell'Impresa.

3.L'Impresa deve erogare le prestazioni oggetto del presente Contratto garantendone, altresì, l'esecuzione a regola d'arte e la piena conformità alla normativa vigente, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di gara, nell'Offerta Tecnica e comunque negli allegati di cui all'art. 2.

Articolo 3-bis – Modalità di attivazione

1. Il corrispettivo del presente contratto non è impegnativo per AFOL Metropolitana. In particolare le singole somministrazioni oggetto del presente contratto, saranno effettuate sulla base di contratti specifici, stipulati in forma scritta tra le parti –in adesione al presente contratto- il cui contenuto è espressamente indicato nel Capitolato.

Articolo 4 – Durata

1.Fermo restando l'eventuale esecuzione anticipata di cui all'art. 17, comma 8, del D.Lgs. 36/2023, la durata dell'appalto è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero minor durata determinata dall'esaurimento dell'importo massimo complessivo stabilito.

2.L'avvio della fornitura del servizio potrà avvenire nelle more della sottoscrizione del Contratto, ai sensi dell'art. 17 comma 8 e 9 del D.lgs 36/2023, per ragioni di urgenza o per altre motivate ragioni da specificare nel verbale di avvio anticipato dell'appalto. In tal caso la durata dell'Contratto decorrerà dalla data della prima di richiesta di somministrazione.

Articolo 5 – Aumento e diminuzione

1. AFOL Metropolitana ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione nell'esecuzione del presente Contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo previsto dal presente Contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice.

2. In caso di aumento fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo massimo previsto dal presente Contratto, le forniture e/o i servizi integrative/i verranno eseguite/i alle condizioni tutte stabilite nel presente Contratto e nei suoi allegati, e saranno remunerate sulla base della fee espressamente indicata nell'Offerta Economica dell'Impresa allegata al presente Contratto.

Articolo 6 – Profili professionali dei somministrati

1. I lavoratori oggetto della somministrazione saranno adibiti alle mansioni indicate nella richiesta di somministrazione, nel rispetto di quanto previsto dal vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali triennio 2024 - 2026, nonché degli eventuali Accordi aziendali applicabili;

2. I profili professionali richiesti, suddivisi per livelli di inquadramento, sono quelli elencati nell'allegato C del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. I numeri riportati sono meramente orientativi e vengono indicati in via del tutto presuntiva in quanto l'Utilizzatore non sarà in alcun modo vincolato a garantire l'avvio di un numero minimo di rapporti di lavoro a tempo;

4. AFOL Metropolitana si riserva inoltre, di richiedere ed attivare contratti anche per la somministrazione di profili professionali non espressamente previsti nel sopra citato Allegato C per i quali, eventualmente sopravvenissero nuovi fabbisogni;
5. L'orario di lavoro potrà essere a tempo pieno o a tempo parziale e potrà articolarsi – sulla base della singola somministrazione richiesta – sul normale orario settimanale nel corso della settimana su 5 giorni lavorativi, secondo le articolazioni orarie vigenti presso l'Utilizzatore e secondo le prescrizioni di cui al Capitolato Speciale;
6. Il servizio dovrà essere svolto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni puntualmente contenute nel Capitolato ovvero nell'Offerta Tecnica dell'Agenzia, qualora migliorativa, ai quali si rimanda.

Articolo 7 – Rapporto di lavoro esclusivo

1. Il personale fornito dall'Agenzia non deve essere titolare, per tutto il periodo lavorativo, di alcun rapporto di lavoro dipendente con AFOL Metropolitana.

Articolo 8 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi all'adempimento delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 3, anche se non espressamente previsti negli atti richiamati dall'art. 2, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti da norme e prescrizioni imposte all'osservanza dell'impresa, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno a suo esclusivo carico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AFOL Metropolitana.
3. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto, l'Impresa dichiara di essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008, e si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto.
4. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso sono stati quantificati in € zero.
5. L'Impresa si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) ottemperare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari vigenti e applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie nonché di tutela dell'ambiente, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente all'affidamento, e a manlevare e tenere indenne AFOL Metropolitana da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
6. L'Impresa si obbliga, sia in forma diretta che indiretta (subappalto), a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non attribuire incarichi ad ex dipendenti AFOL Metropolitana che hanno

esercitato poteri autoritativi o propedeutici negoziali per conto di AFOL Metropolitana stessa nei loro confronti, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto.

7. L'Impresa si obbliga, nei confronti di AFOL Metropolitana, a rispettare gli obblighi prescritti nel Capitolato Speciale.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, AFOL Metropolitana, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

9 – Obblighi riguardanti i rapporti di lavoro

1. L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, collaboratori e consulenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Impresa (per sé e per tutte le imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'appalto: appaltatori, affidatari, subappaltatori), ai sensi, dell'art. 11 comma 1 del Codice si obbliga ad applicare, al personale impiegato nelle prestazioni oggetto dell'appalto, il CCNL della Committente ovvero il CCNL Funzioni Locali 2024-2026.

3. In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, AFOL Metropolitana provvederà a denunciare le inadempienze accertate alle Autorità competenti, dandone comunicazione all'Impresa, nei confronti della quale opererà una ritenuta sul pagamento corrispondente all'inadempienza riscontrata. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente da AFOL Metropolitana agli enti previdenziali ed assicurativi ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Codice.

4. In ogni caso si applica l'art. 11 comma 6 del Codice e sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di AFOL Metropolitana del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

Articolo 10 – Obblighi di riservatezza

1. L'Impresa si impegna al pieno rispetto degli obblighi imposti dal Codice e dalle leggi in materia per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e sull'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, conformemente a quanto previsto nell'art. 32 del presente Contratto avente a oggetto "Privacy".

2. È responsabilità dell'Impresa:

a) mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli contenuti nelle banche dati già costituite o costituenti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto, e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi come se si trattasse di informazioni riservate di sua proprietà; l'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto;

b) l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

3. L'Impresa, assumendosi ogni responsabilità civile e penale attribuibile alla stessa e/o ai suoi dipendenti, è obbligata ad assumere le misure di sicurezza necessarie, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui abbia titolo per ottenere analoghe misure da Terze Parti con cui egli

organizza la prestazione contrattuale, per assicurare la riservatezza delle informazioni ricevute e conservate e per impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

4. L'obbligo di riservatezza non concerne i dati e le informazioni che siano o divengano di pubblico dominio.

5. L'Impresa potrà citare i termini essenziali del presente Contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione scritta a AFOL Metropolitana.

6. È vietato all'Impresa l'utilizzo diretto del nome di AFOL Metropolitana per scopi pubblicitari. Tale eventuale utilizzazione dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra l'Impresa e AFOL Metropolitana.

7. Nel caso di perdita di riservatezza sui dati o sui programmi non imputabile ad AFOL Metropolitana, l'Impresa risponderà per ciascun evento con il risarcimento dei danni.

8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AFOL Metropolitana ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a AFOL Metropolitana.

Articolo 11 – Brevetti industriali e diritti d'autore

1. L'Impresa assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all'uso di opere dell'ingegno, dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, così come tutelate dalla normativa di settore ed in particolare dalla L. 633/1941 e dal d.lgs. 30/2005 e ss.mm.ii.

2. Qualora venga promossa nei confronti di AFOL Metropolitana un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne AFOL Metropolitana assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di AFOL Metropolitana.

3. AFOL Metropolitana si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'Impresa delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, l'Impresa riconosce a AFOL Metropolitana la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Impresa, sostenendone i relativi costi.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, AFOL Metropolitana, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'Impresa ottenga il consenso alla continuazione dell'uso dei beni il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

5. L'Impresa si obbliga con riferimento al know how, alle opere di ingegno o ai prodotti in qualsiasi modo caratterizzati da proprietà intellettuale in capo a AFOL Metropolitana, utilizzati o di cui sia comunque venuta a conoscenza durante l'espletamento del servizio, a rispettare pienamente e incondizionatamente il loro buon diritto sugli stessi e a non utilizzarli per finalità, commerciali o non commerciali, proprie o di terzi, anche a conclusione del presente Contratto. In caso di violazione al suddetto obbligo durante il presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto ai sensi degli articoli seguenti. Resta salva la facoltà di AFOL Metropolitana di agire nelle sedi ritenute maggiormente opportune per la tutela del proprio buon diritto e per il risarcimento del danno o del maggior danno subito.

6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai commi che precedono, AFOL Metropolitana, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

Articolo 12 – Codice Etico, PTPCT, Modello 231

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.*

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente indirizzo <https://www.afolmet.it/disposizioni-general/>.

2. L'Impresa prende, altresì, atto che l'inosservanza del Codice Etico, del PTPCT e del Modello 231 integra un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente Contratto che legittima AFOL Metropolitana a risolvere lo stesso ipso iure e con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile.

Articolo 13 – Disposizioni antimafia

1. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Contratto, l'Impresa dichiara di essere in regola e di rispettare pienamente la vigente normativa antimafia.

2. L'Impresa dichiara di non essere stata destinataria di provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né che esistano a suo carico pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3. L'Impresa (in caso di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) si obbliga a comunicare immediatamente ad AFOL Metropolitana ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% rispetto a quella comunicata prima della stipula del Contratto, con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art. 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991 n. 187, nonché di ogni fatto e circostanza che abbia rilievo ai fini e agli effetti della risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 comma 2 lett. b) del Codice.

4. La validità del presente Contratto è espressamente subordinata all'esito delle verifiche di cui all'art. 91 del d.lgs. 159/2011, di competenza della/e Prefettura/e territorialmente competente/i. Lo stesso Contratto, infatti, è sottoscritto ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del su citato d.lgs. 159/2011: qualora la/le Prefettura/e territorialmente competente/i non fornisca/no l'informazione antimafia necessaria, il presente Contratto si risolverà di diritto, fatto salvo il pagamento dei servizi già prestati.

5. Il presente Contratto si risolverà di diritto e sarà facoltà di AFOL Metropolitana chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora, nel corso di durata dello stesso, fossero emanati nei confronti dell'Impresa i provvedimenti di cui al secondo comma o l'Impresa non ottemperasse all'obbligo di comunicazione di cui al terzo comma.

Articolo 14 – Modalità di attivazione e di esecuzione del servizio

1. L'Impresa si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, ed in ottemperanza a quanto stabilito nel Capitolato Speciale, nell'Offerta Tecnica e da quanto statuito da leggi e

contratti applicabili alla materia, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni pattuite e contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto stesso.

2. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, l'Impresa dichiara di poter disporre delle figure professionali, dei mezzi, dei beni e dei servizi necessari all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, in quanto dichiara e garantisce che le attività oggetto del presente Contratto costituiscono ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che la stessa Impresa è dotata di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore della fornitura dei beni e servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature. L'Impresa dichiara altresì di essere in possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni necessari, impegnandosi a tenere di AFOL Metropolitana pienamente manlevata e garantita per qualsiasi somma che quest'ultima, a qualunque titolo, possa eventualmente essere chiamata a corrispondere per difetto dei predetti requisiti ed autorizzazioni.

3. L'Impresa s'impegna a mettere a disposizione di AFOL Metropolitana esclusivamente personale con competenze, esperienza e professionalità conformi almeno a quanto prescritto nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale ovvero nella propria Offerta Tecnica qualora migliorativa ed adeguata alla corretta ed efficace erogazione dei servizi richiesti. Resta inteso che AFOL Metropolitana procederà a valutare l'andamento del servizio con le modalità e le azioni puntualmente definite nel Capitolato Speciale. AFOL Metropolitana si riserva altresì di valutare a suo insindacabile giudizio il grado di adeguatezza del personale addetto ed eventualmente richiederne la sostituzione nei casi in cui si valuti che l'esperienza non sia adeguata ai compiti da svolgere.

4. L'impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AFOL Metropolitana nonché a dare immediata comunicazione ad AFOL Metropolitana di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

5. L'impresa si obbliga, su richiesta di AFOL Metropolitana, a sospendere, in qualsiasi momento, una parte o anche tutti i servizi in corso di esecuzione sia per esigenze tecniche che in conseguenza di particolari necessità improvvise, rinunciando ora per allora a pretese risarcitorie o a richieste per compensi di sorta. Alla sospensione dell'appalto si applica l'art. 121 del Codice, come prescritto all'art. 25 del presente Contratto.

6. L'Impresa si obbliga a consentire a AFOL Metropolitana di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. L'Impresa si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

7. L'Impresa si obbliga ad adottare, nell'esecuzione delle prestazioni, i procedimenti e le cautele necessari per garantire la vita ed incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

8. Per quanto non espressamente previsto si rimanda a quanto prescritto nel Capitolato Speciale ovvero nell'Offerta Tecnica dell'Impresa qualora migliorativa.

9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, AFOL Metropolitana, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 21 del presente documento ovvero di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi di quanto prescritto dall'art. 122 del Codice.

Articolo 15 – Modificazioni contrattuali

1. Non sono ammesse modifiche al presente Contratto, se non nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui agli artt. 5 e 18 del presente Contratto e all'art. 120 del Codice.

2. Nell'eventualità prevista dal precedente comma, ai fini della determinazione del corrispettivo, saranno applicati i valori economici indicati nell'Offerta Economica.

Articolo 16 – Responsabilità e polizza assicurativa

1. L'Impresa è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto, ivi compresi quelli imputabili a fatti che possano accadere al personale dell'Impresa stessa nell'esercizio delle funzioni previste dal presente Contratto.

2. L'Impresa è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali e immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, eccetto i lavoratori somministrati che si trovano in missione presso AFOL Metropolitana, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, a AFOL Metropolitana e, al suo personale, compresi i consulenti, nonché a suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché a terzi, intendendosi per tali tutti coloro, compresi i propri dipendenti, che per qualsiasi motivo potrebbero subire danni in relazione alle prestazioni contrattuali e alla loro esecuzione.

3. L'impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, manlevando ad ogni fine ed effetto l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione o sorveglianza.

4. L'Impresa deve mantenere per tutta la durata del Contratto la polizza assicurativa RCT, anche in favore della committente, con copertura del rischio per sinistro individuale per un valore almeno pari a quello contrattuale.

5. In caso di inadempimento a tale obbligo, AFOL Metropolitana ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 17 – Corrispettivo

1. Fermo restando quanto prescritto agli artt. 5 e 18, AFOL Metropolitana riconoscerà all'Impresa il corrispettivo contrattuale massimo complessivo, per l'intera durata contrattuale, non vincolante, pari a €(Euro/00) IVA esclusa.

Tale importo:

- rappresenta il perimetro economico massimo stimato, e pertanto non vincolante per AFOL Metropolitana, con riferimento al complesso delle prestazioni oggetto dell'appalto. L'importo è relativo all'intera durata contrattuale per una previsione complessiva di impegno che dovrà essere dettagliata nel corso della dell'appalto, sulla base delle effettive necessità, in coerenza a quanto prescritto dall'art.3bis che precede;

- include il monte ore retributivo/contributivo da corrispondere alle risorse che opereranno in somministrazione, inclusa la commissione a remunerazione del servizio prestato dall'agenzia aggiudicataria nonché della prestazione di tutti i servizi connessi quali l'attività di ricerca, la selezione, la formazione e la gestione amministrativa e giuridica del personale oggetto della somministrazione.

2. Le singole somministrazioni saranno effettuate sulla base di contratti specifici, stipulati in forma scritta tra le parti, il cui contenuto minimo è rappresentato dai contenuti descritti all'art. 8 del Capitolato Tecnico. Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Capitolato Tecnico.

3. Per il servizio oggetto del presente contratto, AFOL Metropolitana corrisponderà all'Agenzia, solo e soltanto per ogni ora di lavoro effettivamente prestata dal lavoratore, l'importo derivante dall'applicazione del Coefficiente Fee offerto in sede di offerta economica e pari a _____,___ (_____,____) alla

Retribuzione Oraria di Fatto propria del livello d'inquadramento e dell'assetto retributivo della risorsa da somministrare.

4. Resta inteso che le tariffe orarie determinate dall'applicazione della fee di cui al comma che precede, tengono conto e quindi ricomprendono, ogni e qualsiasi onere, diretto, indiretto e differito, dovuto per Legge e/o per Contratto, comunque derivante dalla gestione del rapporto di lavoro intercorrente con il lavoratore somministrato, nonché ricomprendere ogni altro eventuale onere, nessuno escluso, derivante dall'applicazione delle norme di Legge in tema di Somministrazione di Lavoro e/o dal CCNL applicabile all'Agenzia, nonché ogni eventuale onere amministrativo.

5. Il corrispettivo contrattuale si riferisce alla fornitura a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tecniche.

6. Fermi restando i limiti prescritti nel presente Contratto, nel rispetto di quanto prescritto all'art. 5 comma 2 e all'art. 18, l'Impresa si impegna altresì a fornire nell'ambito della presente gara gli incrementi di fornitura/servizio richiesti da AFOL Metropolitana in conformità a quanto indicato nella documentazione di gara e nella documentazione componente l'Offerta Tecnica alle condizioni economiche massime (in Euro netto IVA) espressamente indicate dall'Impresa in Offerta Economica, salvi i casi di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 16bis che segue.

7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

8. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, salvi i casi di indicizzazione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 comma 2 bis del Codice e dell'art. 17bis che segue.

9. Qualora, nel corso della vigenza del Contratto, i parametri di eventuali Convenzioni nel frattempo stipulate da Consip S.p.A. siano migliorativi rispetto a quelli offerti dall'Impresa, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, verrà chiesta all'Impresa una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999. In questo caso, qualora l'Impresa non acconsenta a una tale modifica, l'Amministrazione esercita, in qualsiasi tempo, il diritto di recesso dal Contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del d.l. 95/2012 conv. in L. 135/2012 e dell'art. 24 che segue, previa formale comunicazione all'Impresa con preavviso non inferiore a 20 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

10. Qualora nel periodo di vigenza contrattuale intervenissero delle disposizioni normative nazionali/regionali che impattano sull'oggetto del presente contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Impresa con preavviso non inferiore a 20 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.

Articolo 17bis – Revisione dei prezzi

1. La revisione sarà operata solo sul margine di agenzia, mentre la parte riferita al costo del lavoro (costo orario base) sarà adeguata automaticamente e unicamente in conseguenza degli eventuali incrementi di costo che si venissero a determinare successivamente, a seguito degli adeguamenti normativi e retributivi previsti dal CCNL Comparto Funzioni Locali.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si applica quanto previsto dall'allegato II.2-bis del Codice e si utilizza il seguente indice indicato nella tabella D.1 sulla base dell'attività prevalente oggetto di appalto individuata con il CPV 79620000-6 – "Servizi di somministrazione lavoro":

- PPS - ATECO 78 Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale

Articolo 18 – Quota riservata a eventuali ulteriori servizi della stessa tipologia di quelli oggetto dell'appalto

1. L'Impresa prende atto che l'importo pari a € (euro/00) IVA esclusa rappresenta, conformemente a quanto prescritto dall'art. 120 comma 1 lett. a) del Codice e computato per la determinazione del valore globale del Contratto, la quota riservata a eventuali servizi della stessa tipologia di quelli oggetto dell'appalto da destinarsi ad AFOL Metropolitana qualora la stessa ne faccia richiesta per il completamento o perfezionamento dell'oggetto dell'appalto e sia stata approvata la relativa spesa da parte della committente medesima.
2. L'Impresa si obbliga a fornire i servizi della stessa tipologia di quelli oggetto dell'appalto sulla base dello specifico ordinativo emesso da AFOL Metropolitana alle condizioni economiche indicate in Offerta Economica e nel pieno rispetto delle caratteristiche tecniche minime indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica presentata.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi prescritti dai commi che precedono, da AFOL Metropolitana, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 19 – Fatturazione

1. Per il servizio di somministrazione, da AFOL Metropolitana si obbliga a corrispondere all'Agenzia esclusivamente il costo delle ore effettivamente lavorate e il relativo margine di intermediazione. Tale corrispettivo si riferisce alle forniture eseguite a regola d'arte e nel pieno e corretto adempimento delle prescrizioni contrattuali e il pagamento avverrà a fronte di emissione di fatture, in conformità alla normativa vigente.
2. L'Agenzia emetterà fattura con cadenza mensile secondo le norme fiscali in vigore.
3. L'Impresa prende atto e accetta che i servizi ulteriori di cui agli artt. 5 e 18, dalla stessa prestati soltanto a seguito di conforme ordine da parte di AFOL Metropolitana, possono essere fatturati a norma dei commi 1 e 2 che precedono.
4. *[solo se RTI]* La fatturazione è separata all'interno delle Imprese costituenti il RTI
5. Ciascuna fattura, emessa dall'Impresa *[o, se RTI con fatturazione separata: da ogni impresa del RTI]*, dovrà obbligatoriamente essere intestata a: AFOL Metropolitana – via Soderini 24 – 20146 Milano (P.IVA 08928300964) e deve riportare il codice CIG. Ai fini della fatturazione elettronica, il codice univoco ufficio è il seguente: JI51JN.
6. Al fine del computo delle ore di lavoro effettuate dal lavoratore il riferimento sarà fatto al file presenze generato dal sistema di rilevazione presenze totalmente digitalizzato (paperless) che l'utilizzatore adotta, anche per i lavoratori in somministrazione di lavoro, anche per ciò che concerne il costo di tale servizio.
7. Ogni singola fattura elettronica, per poter essere registrata, dovrà essere debitamente corredata da un file di riepilogo in formato excel in cui specificare per singolo lavoratore le singole voci relative agli elementi fatturati.
8. Si precisa che AFOL Metropolitana potrà richiedere all'Agenzia modalità differenti di fatturazione per i lavoratori somministrati impegnati nell'ambito di progetti comunitari, senza che alcun onere possa essere richiesto. Nello specifico, a titolo esemplificativo, si precisa che potranno essere richieste fatturazioni con cadenza diversa rispetto alla mensile, interessanti solamente alcuni lavoratori somministrati o riportanti particolari diciture richieste dalle autorità coinvolte nei diversi progetti.

9. Le fatture difformi dalle disposizioni che precedono saranno rifiutate attraverso il sistema di interscambio (SDI) e conseguentemente dovranno essere rimesse correttamente secondo quanto indicato al punto 5 che precede.

Articolo 20 – Pagamenti, verifiche di legge e tracciabilità dei flussi finanziari

1. È esclusa l'anticipazione. AFOL Metropolitana provvederà al pagamento delle fatture esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario sul conto corrente dell'Impresa [*in caso di RTI con fatturazione separata*: delle Imprese costituenti il RTI]. Ciascun bonifico, peraltro, riporterà, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il CIG relativo al contratto di somministrazione.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento sul sistema di interscambio (SDI) della fattura elettronica corredata dalla documentazione di cui all'art. 19 che precede, fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalla normativa al riguardo.

2. L'Impresa non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili ad AFOL Metropolitana. In caso di ritardo nel pagamento delle fatture da parte di AFOL Metropolitana, in espressa deroga all'art. 5 del d.lgs. 231/2002, verranno riconosciuti all'Impresa interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 codice civile.

3. Prima di ogni pagamento, ricuserà il pagamento in caso di accertato inadempimento degli obblighi dell'Impresa e dei subappaltatori nei riguardi del personale.

4. AFOL Metropolitana effettuerà le verifiche di legge volte ad accertare, prima di effettuare il pagamento, che il beneficiario sia in regola con l'obbligo di versamento di cui all'art. 48bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'art. 2 comma 9 del d.l. 262/2006, conv. in L. 286/2006, e dal successivo regolamento attuativo.

5. Ove le verifiche di legge attestino la regolarità dell'Impresa, AFOL Metropolitana provvederà al pagamento delle fatture.

6. Il pagamento delle fatture avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario dedicato (anche in via non esclusiva) intestato all'Impresa [*in caso di RTI con fatturazione separata*: a ciascuna Impresa costituente il RTI]; gli estremi del conto corrente dovranno essere comunicati attraverso l'invio dell'apposito "Modulo di Conto Corrente dedicato", fornito da AFOL Metropolitana, nel rispetto dell'art. 3 comma 7 della L. 13 agosto 2010 n. 136 - Tracciabilità flussi finanziari.

7. L'Impresa si obbliga ad assumersi ogni onere di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136. A tal fine, l'Impresa si obbliga altresì a far sì che i pagamenti effettuati nei confronti di eventuali subappaltatori o subcontraenti garantiscano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla disposizione normativa citata. A tal fine, ogni Contratto sottoscritto con subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle forniture e ai servizi del presente appalto dovrà, a pena di nullità degli stessi, contenere apposita clausola.

8. AFOL Metropolitana potrà risolvere di diritto il Contratto e chiedere il risarcimento dei danni subiti, qualora, nel corso di durata dello stesso, l'Impresa non ottemperasse agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136. Resta inteso che, in tal caso, AFOL Metropolitana provvederà a segnalare le inottemperanze alle Autorità competenti.

9. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AFOL Metropolitana le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti.

Articolo 21 – Penali

1. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa agli obblighi contrattuali, AFOL Metropolitana si riserva di applicare le penali riportate all'art. 16 del Capitolato Speciale al quale si rimanda.
2. Il computo delle penali verrà calcolato da AFOL Metropolitana e comunicato formalmente all'Impresa.
3. Resta fermo il limite massimo delle penali applicabili da calcolarsi in una somma pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo. Qualora l'importo complessivo delle penali superi tale importo, AFOL Metropolitana potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
4. Le penali verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione, e/o verranno detratte dalla garanzia prestata dall'Impresa.
5. Resta inteso che l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ha l'effetto di limitare il diritto di AFOL Metropolitana al risarcimento di eventuali ulteriori danni o ulteriori oneri incorsi alla medesima a causa di ritardi o di ogni altro inadempimento dell'Appaltatore; è espressamente convenuta la risarcibilità del danno ulteriore.

Articolo 22 – Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva di cui alle premesse, prestata, nell'osservanza dell'art. 117 del Codice, dall'Impresa a garanzia definitiva di tutte le obbligazioni assunte dal presente Contratto, è stata costituita, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da primario istituto di credito o compagnia assicurativa, per un valore pari a € _____ (euro _____, ___).
2. La garanzia sarà svincolata integralmente, previa deduzione di crediti di AFOL Metropolitana verso l'Impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del Contratto e dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione. L'Impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo. Si applica l'art. 117 comma 8 del Codice.
3. AFOL Metropolitana ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per tutte le ragioni indicate dall'art. 117 del Codice, e qualora sia chiamata a corrispondere ai lavoratori impiegati nella commessa i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto entro il limite temporale di legge, per il recupero delle penali e i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti dell'Impresa, per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. In ogni caso l'Impresa è tenuta a reintegrare la garanzia di cui AFOL Metropolitana si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di AFOL Metropolitana.
5. In caso di inadempimento a tale obbligo, AFOL Metropolitana ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 23 – Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. AFOL Metropolitana può risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice.
2. In caso di grave inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, AFOL Metropolitana assegna tramite PEC un termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, per porre fine all'inadempimento, decorso inutilmente il quale AFOL Metropolitana ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto con atto scritto comunicato all'Impresa, e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o

di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'impresa per il risarcimento del danno.

3. Qualora l'Impresa ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, AFOL Metropolitana assegna un termine per adempiere che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Impresa deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Impresa, qualora l'inadempimento permanga, AFOL Metropolitana potrà risolvere il Contratto con comunicazione all'Impresa, fermo restando il pagamento delle penali.

4. Ferme restando le clausole risolutive stabilite in altri articoli del presente Contratto, nonché dagli eventuali capitoli o disciplinari di affidamento, di AFOL Metropolitana può altresì risolvere di diritto il Contratto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, con comunicazione unilaterale all'Impresa via PEC (clausola risolutiva espressa), in tutti i casi previsti nel presente Contratto ed in particolare nei seguenti articoli: 8 - Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa; 10 - Obblighi di riservatezza; Art. 9 - Brevetti industriali e diritti d'autore; Art. 12 - Patto di integrità, Codice Etico, PTPCT, Modello 231; Art. 13 - Disposizioni antimafia; 14 - Modalità di attivazione e di esecuzione delle prestazioni; 16 - Responsabilità e polizza assicurativa; 18 - Quota riservata a eventuali ulteriori servizi della stessa tipologia di quelli oggetto dell'appalto; 20 - Pagamenti, verifiche di legge e tracciabilità dei flussi finanziari; 21 - Penali; 22 - Garanzia definitiva; Art. 27 - Divieto di cessione del Contratto; Art. 28 - Cessione dei crediti; Art. 29 - Trasparenza dei prezzi; nonché nelle ipotesi indicate a pena di "risoluzione del Contratto" nel Capitolato Tecnico.

5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, AFOL Metropolitana avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto risolto. Ove l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all'Impresa via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto di AFOL Metropolitana al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Articolo 24 – Recesso

1. AFOL Metropolitana si riserva la facoltà di recedere dal Contratto, in qualsiasi momento, con comunicazione tramite PEC, con preavviso di almeno 2 mesi.
2. Il recesso è regolato dall'art. 123 del Codice.

Articolo 25 – Sospensione

1. La sospensione del Contratto è disciplinata dall'art. 121 del Codice. Si rinvia a quanto previsto all'art. 14 comma 5 del presente Contratto.

Articolo 26 – Subappalto

1. Per i subappalti si applica l'art. 119 del Codice
2. Qualora il subappaltatore autorizzato decida di subappaltare a sua volta l'esecuzione delle prestazioni affidategli, dovrà presentare istanza di autorizzazione secondo le medesime modalità e tempistiche previste per il subappalto.

oppure [se l'impresa ha dichiarato che non intendere ricorrere al subappalto]

1. Sulla base di quanto dichiarato dall'impresa nell'offerta presentata, il subappalto non è ammesso.

Articolo 27 – Divieto di cessione del Contratto

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice, è fatto divieto all'Impresa di cedere in tutto o in parte il Contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di AFOL Metropolitana al risarcimento di ogni danno o spesa, il Contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 28 – Cessione dei crediti

1. La cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto è disciplinata secondo quanto previsto dall'art. 120 comma 12 del Codice.
2. In questo caso, ai fini dell'opponibilità a AFOL Metropolitana, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.
3. La notificazione a AFOL Metropolitana dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma sopra menzionata, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla stessa, a mezzo PEC. Liguria Digitale potrà rifiutare la cessione debitamente notificata.
5. L'eventuale rifiuto verrà comunicato a mezzo PEC entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, AFOL Metropolitana, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 29 – Trasparenza dei prezzi

1. L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara che, con riferimento alla presente gara, non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi, gli artt. 101 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e gli artt. 2 e ss. della L. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, per fatto e colpa dell'Impresa, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 30 – Definizione delle controversie, foro esclusivo

1. Tutte le controversie tra AFOL Metropolitana e l'Impresa, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

4. L'Impresa, nelle more della risoluzione delle controversie, si impegna a non rallentare o sospendere le attività oggetto del Contratto ed esplicitate nel Capitolato Tecnico e tutti gli obblighi sulla stessa gravanti resteranno immutati.

Articolo 31 – Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e negli atti allegati, l'esecuzione dell'appalto si conforma e resta soggetta all'osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia di contratti pubblici e comunque applicabili al Contratto e/o alle attività di cui trattasi.
2. In particolare, si applicano il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" nonché i regolamenti e i decreti ministeriali e altra normativa attuativa del Codice.
3. In via residuale si applica il codice civile.

Articolo 32 – Privacy

Il Fornitore tratterà i dati personali dei lavoratori somministrati quale autonomo titolare del trattamento onde garantire il rispetto della normativa e dei contratti di lavoro.
Il trattamento dei dati personali del personale di AFOL Metropolitana e del Fornitore saranno anche essi trattati in qualità di autonomo titolare da ciascuna parte.

Articolo 33 – Spese

1. Tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente Contratto sono poste a carico dell'Impresa.

Articolo 34 - Registrazione

2. Ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 131/1986, la presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione in caso d'uso avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette ad IVA.

Milano _____

AFOL METROPOLITANA

.....

L'IMPRESA

.....